

Auto senza assicurazione sempre più casi in Abruzzo. La crisi spinge a non pagare il rinnovo della polizza o a usare falsi tagliandi Ecco che cosa fare in caso di incidente con un veicolo non assicurato

A che cosa si va incontro se ci trovano alla guida di un veicolo senza assicurazione? L'articolo 193 del nuovo codice della strada specifica che tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie devono avere la copertura dell'assicurazione, pena la sanzione amministrativa che va da 779 a 3.119 euro. Tale sanzione può essere ridotta ad un quarto nel caso in cui venga effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza dell'assicurazione oppure nel caso in cui l'interessato esprima la volontà, entro 30 giorni dalla sanzione, di voler demolire il veicolo. La guida senza assicurazione comporta anche il sequestro del veicolo, che verrà restituito dopo il pagamento della sanzione prevista, del trasporto, del deposito e dell'assicurazione per un periodo di almeno 6 mesi.

PESCARA L'ultimo caso sabato a San Salvo, dove un automobilista romeno è stato multato e denunciato per il possesso di una falsa assicurazione auto. Un caso non isolato, mentre crescono anche i veicoli che circolano senza assicurazione. Un veicolo su quindici sarebbe privo di regolare copertura assicurativa RC Auto: circa 4 milioni in Italia, il triplo rispetto a dieci anni fa, il 7% dell'intero parco circolante. E' quanto emerge dall'incrocio dei dati Ania, l'associazione che raggruppa le principali imprese assicuratrici, con quelli dell'Acì, Automobile Club Italia, sui veicoli immatricolati. Un fenomeno che non riguarda solo il Sud, anche se Campania, Puglia, Lazio e Sicilia restano le regioni più a rischio. Anche in Abruzzo il problema si segnala in forte crescita. I controlli eseguiti sulle strade registrano un aumento delle multe e dei sequestri di veicoli perché privi di assicurazione. Occorre tenere anche conto che molti veicoli circolano con polizze assicurative false. «L'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è obbligatoria» spiega l'avvocato Roberto De Luca «pertanto un veicolo non può essere posto in circolazione sulle strade se non coperto dall'assicurazione. Negli ultimi anni nello svolgimento dell'attività professionale, però, ho riscontrato una crescita di incidenti che vedono coinvolti veicoli non assicurati». Una situazione peggiorata dalla crisi economica. In molti casi, infatti, si paga in ritardo perché non si riesce a sostenere i costi onerosi dell'auto. Nella maggior parte dei casi, però, l'automobilista volontariamente utilizza tagliandi falsi o non li ha affatto. «I rischi derivanti dalla circolazione senza copertura assicurativa sono molteplici» ricorda l'avvocato De Luca «per il proprietario del mezzo essa comporta non solo una sanzione pecuniaria e il sequestro del veicolo ma, in caso di incidente, tutti i danni sono a suo carico. In caso di assicurazione contraffatta o falsificata sono previste, per colui che ha contraffatto il certificato, la sospensione della patente e sanzioni penali». «Per il danneggiato» prosegue De Luca «crescono le difficoltà di ottenere il risarcimento per la necessità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada». Ma cosa fare in caso di incidente con un veicolo non assicurato? Lo spiega l'avvocato civilista Daniela D'Amato, con esperienza nel ramo dell'infortunistica stradale: «Una volta verificato che il veicolo è sprovvisto di assicurazione per il risarcimento dei danni subiti occorrerà rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap, Concessionaria per i Servizi Assicurativi Pubblici». Si tratta di un Fondo che è costituito con una percentuale del premio che tutti pagano nello stipulare la polizza assicurativa per il proprio veicolo. «Tale Fondo provvede tra l'altro al risarcimento dei danni causati alla persona e alle cose da veicoli non assicurati» spiega la D'Amato, che prosegue: «In questo caso il danneggiato dovrà inoltrare richiesta di risarcimento con raccomandata alla Consap in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e all'impresa designata dall'Ivass, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, competente per il luogo dove è avvenuto l'incidente. L'istruttoria e la liquidazione dei danni è di competenza dell'impresa designata nei cui confronti, in caso di mancata transazione, trascorsi i termini di legge, potrà essere esercitata l'eventuale azione giudiziaria».